Parlamento europeo
2019-2024

TESTI APPROVATI

P9_TA(2023)0449

Autorizzazione alla Francia a negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (COM(2023)0064 – C9-0026/2023 – 2023/0027(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2023)0064),

– visti l'articolo 2, paragrafo 1, e l'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0026/2023),

– visto l'articolo 82 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione giuridica (A9-0355/2023),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;

5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di decisione
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) La Francia ha fornito informazioni da cui si evince che ***lo Stato membro*** ha un interesse specifico a negoziare il progetto ***di accordo*** trasmesso alla Commissione, in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con ***l'Algeria***.	(2) La Francia ha fornito informazioni da cui si evince che ha un interesse specifico a negoziare ***un accordo bilaterale con l'Algeria – accordo*** il ***cui*** progetto ***è stato*** trasmesso alla Commissione – ***e ciò*** in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con ***tale paese***.

Emendamento 2

Proposta di decisione
Considerando 8

Testo della Commissione	*Emendamento*
(8) ***La maggior parte*** delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria ***incide sull'***acquis dell'UE***, in particolare sulla legislazione dell'UE*** in materia di diritto di famiglia. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se ***autorizzati dall'Unione a norma*** dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in ***combinato disposto con la base giuridica sostanziale dell'***articolo 81, paragrafo 3, TFUE.	(8) ***Alcune*** delle questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l'Algeria ***incidono sul pertinente*** acquis dell'UE in materia di diritto di famiglia. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell'Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se ***ricevono, nel quadro*** dell'articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ***dal legislatore dell'Unione l'autorizzazione a procedere in tal senso,*** in ***conformità della procedura legislativa di cui all'***articolo 81, paragrafo 3, TFUE.

Emendamento 3

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
– informare l'Algeria che la Commissione europea ***parteciperà*** ai negoziati in qualità di osservatore e sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;	– informare l'Algeria che la Commissione europea ***può partecipare*** ai negoziati in qualità di osservatore e sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;

Emendamento 4

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
– incoraggiare l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e avviare ***una seria*** analisi dei ***motivi per i*** quali l'Algeria non lo ha fatto finora;	– incoraggiare l'Algeria a prendere in considerazione l'adesione alle convenzioni fondamentali in materia di diritto di famiglia elaborate dalla conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato e avviare un'analisi dei ***mezzi più appropriati per rimuovere gli ostacoli a causa dei*** quali l'Algeria non lo ha fatto finora;

Emendamento 5

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
– informare l'Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prima che ***le***	– informare l'Algeria del fatto che, dopo la conclusione dei negoziati, è necessaria un'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea prima che ***la***

parti possano concludere l'accordo;	***Francia possa*** concludere l'accordo;

Emendamento 6

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
– informare l'Algeria del fatto che l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata ***(ad esempio, cinque anni) e che debba essere riesaminato in una fase successiva***;	– informare l'Algeria del fatto che l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea a concludere l'accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l'accordo abbia una validità temporale limitata***, eventualmente con un sistema di rinnovo tacito da indicare nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo***;

Emendamento 7

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	– inserire una disposizione che preveda la denuncia totale o parziale dell'accordo o la sostituzione diretta delle sue disposizioni pertinenti in caso di conclusione di un successivo accordo tra l'Unione o l'Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e l'Algeria, dall'altro, o in caso di adesione dell'Algeria alle pertinenti convenzioni dell'Aia;

Emendamento 8

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
– inserire una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia ai sensi del presente accordo non possono successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE;	– inserire una disposizione secondo cui le decisioni riconosciute in Francia ai sensi del presente accordo non possono successivamente essere estese ad altri Stati membri dell'UE ***nel quadro del diritto dell'Unione***;

Emendamento 9

Proposta di decisione
Articolo 1 – trattino 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
– garantire che le disposizioni ***relative al diritto di rifiutare la notificazione o comunicazione degli atti siano allineate alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti (rifusione) e che quindi il destinatario possa rifiutare di ricevere l'atto o al momento stesso della notificazione o comunicazione o entro due settimane dal momento della notificazione o comunicazione***;	– garantire che le disposizioni ***dell'accordo negoziato con l'Algeria rispettino il pertinente acquis dell'Unione e le convenzioni dell'Aia***;